



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 78 DEL 7 febbraio 2019

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016 presentata da _____OMISSIS_____ Srls – Affidamento con procedura negoziata a sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per l'esecuzione dei lavori, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "realizzazione intersezione a circolazione rotatoria tra la sp 16 e la ss 125 _____OMISSIS_____OMISSIS_____ – CIG _____OMISSIS_____ - Importo a base di gara: euro 42.110,85- S.A.: _____OMISSIS_____

PREC 255/18/S

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 3963 del 15 gennaio 2018, con cui la _____OMISSIS_____ Srls, ha rappresentato che la commissione giudicatrice della gara in oggetto ha escluso la suddetta società per mancanza dei requisiti tecnico professionali, avendo ritenuto che tali requisiti, apportati dall'ing. Sanna quale socio e direttore tecnico della suddetta società costituita da meno di 5 anni, non potessero essere spesi da quest'ultimo poiché li aveva maturati non nell'ambito dell'attività libero professionale ma quale amministratore unico della società di ingegneria Corse Srl;

VISTA la suddetta istanza con la quale la _____OMISSIS_____ Srls ha chiesto all'Autorità di pronunciarsi sulla validità di due pareri espressi dal CNA PCC - parere del 22.1.2016 e parere del 20.3.2013, in base ai quali il servizio svolto dall'ingegnere in forma associativa o quale socio di una società di ingegneria è equiparato al servizio svolto dal libero professionista, a condizione è che questi possa dimostrare di aver svolto il servizio firmando i relativi progetti - tenuto conto che l'istante e l'ing Sanna, facendo affidamento sulla validità di tali pareri, hanno ritenuto che nel caso di specie non fosse necessario ricorrere all'avvalimento;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 21.12.2018 (nota prot. n. 105166);

VISTA la replica, tempestivamente prodotta in data 27.12.2018 (prot. Anac n.106117), con la quale la stazione appaltante nel segnalare di non essere stata mai informata dalla _____OMISSIS_____ Srls in merito all'istanza presentata all'ANAC, da un lato ha rappresentato di aver stipulato il contratto con l'aggiudicatario che ha anche già eseguito parte delle prestazioni, dall'altro ha trasmesso la documentazione inerente all'esclusione della suddetta società, al fine di dettagliare le relative motivazioni;

VISTA la memoria, pervenuta in data 27.12.2018 (nota prot. Anac n.105980) con la quale la _____OMISSIS_____ Srls ha ribadito la posizione espressa nell'istanza;

VISTA tutta la documentazione e le memorie versate in atti;

VISTI i pareri del CNA PPC, emessi il 22.1.2016 dall'Ordine di Bari e il 20.3.2013 dall'Ordine di Milano;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che l'Anac non ha titolo per valutare la validità di pareri resi da altri organi, segnatamente i Consigli degli Ordini professionali;

CONSIDERATO che, comunque, ad un'attenta lettura, i citati pareri risultano inconferenti rispetto alla fattispecie in esame poiché si riferiscono alla spendibilità dei requisiti da parte di un professionista che riveste il ruolo di socio e che decide di mutare le modalità di esercizio della propria professione lasciando tale ruolo per dedicarsi alla libera professione in forma singola;

CONSIDERATO, infatti, che il primo parere (del 22.1.2016) si riferisce al caso in cui un "*professionista modifica il proprio status professionale ovvero da architetto socio di una società tra professionisti diventa professionista in forma singola cessando il suo rapporto di socio ed acquisendo autonoma partita IVA*", e che il secondo parere (del 20.3.2013) si concentra anch'esso sul caso di "*un ex socio di una società di ingegneria o di un ex socio di uno studio associato*";

CONSIDERATO, invece, che il caso di specie è relativo ad un professionista che ha svolto negli anni recenti attività libero professionali (e infatti ha prestato alla _____OMISSIS_____ Srls i requisiti di fatturato prodotti come libero professionista nel triennio 2014-2016) e contemporaneamente ha svolto - dall'anno 2000 in poi - l'incarico di amministratore unico e direttore tecnico della Corse Srl (incarico che tutt'ora ricopre), oltre ad aver assunto, nel 2017, la qualità di socio e direttore tecnico della _____OMISSIS_____ Srls;

RITENUTO, pertanto, che non si tratta di un soggetto che intende dedicarsi all'attività professionale in modo diverso e che quindi deve portare con sé i requisiti dell'attività svolta, ma di un soggetto che opera in varie forme e che intende prestare ad una società di capitali neocostituita (_____OMISSIS_____ Srls) un requisito formalmente riconducibile ad un'altra società di capitali tutt'ora operante (Corse Srl) senza che quest'ultima presenti, mediante avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, un impegno specifico e formale a prestare il suddetto requisito;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- non è censurabile l'operato della stazione appaltante che ha proceduto a escludere la _____OMISSIS_____ Srls per mancanza dei requisiti tecnico professionali prescritti dal disciplinare di gara in assenza di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs 50/2016.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 febbraio 2019

Il segretario Maria Esposito